

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2018, n. 19-6649

Dipendente D.ssa Rebecca De Marchi, autorizzazione ad assumere incarico di Consulenza tecnica a favore dell'IGAV (Istituto Garuzzo per le Arti Visive di Torino), ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Con nota pervenuta il 29 Gennaio 2018 – ns. prot. n. 1800/A1001B, la D.ssa Rebecca De Marchi, funzionaria regionale assegnata alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere un incarico di Consulenza tecnica in materia per "attività di ricerca e progettazione artistica curatoriale per lo sviluppo del saluzzese di azioni di arte contemporanea in relazione alla sfera sociale" a favore dell'IGAV (Istituto Garuzzo per le Arti Visive) di Torino, per un totale di circa 60 ore, da marzo a giugno 2018.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e sono stati stabiliti i limiti annuali relativi agli incarichi autorizzabili a ciascun dipendente;

precisato che alla funzionaria sopra citata non è stato autorizzato, per il corrente anno, nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. d) della L.R. n. 10/1989;

visto che sulla scheda pervenuta il 7 marzo 2018, la Dirigente della Settore Attività turistiche, promozione dello Sport e del Tempo libero, D.ssa Alessandra Fassio, ha espresso parere favorevole;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017;

richiamato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, atto che, ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, il dipendente ha comunicato che per l'attività in oggetto è previsto un compenso nei limiti di cui alla D.G.R. n. 12-4842 del 3.4.2017;

visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

vista la D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, la D.ssa Rebecca De Marchi, funzionaria regionale assegnata Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, ad assumere l'incarico di Consulenza tecnica in materia per "attività di ricerca e progettazione artistica curatoriale per lo sviluppo del saluzzese di azioni di arte contemporanea in relazione alla sfera sociale" a favore dell'IGAV (Istituto Garuzzo per le Arti Visive) di Torino, per un totale di circa 60 ore, da marzo a giugno 2018;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare i compensi corrisposti, che verranno pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)